



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO

Il Tribunale per i Minorenni di Trento, riunito in Camera di Consiglio in persona dei signori:

dott.	GIUSEPPE SPADARO	Presidente rel.
dott.	GIUSEPPE PIETRAPIANA	Giudice
dott.ssa	FRANCESCA MAZZA	Giudice onorario
dott.	GIANBATTISTA MEGGETTO	Giudice onorario

Visti gli atti del procedimento n. 43/23 VG relativo al minore KARAJ Ledjon nato in _____ il _____, ha emesso il seguente

DECRETO

Visto il ricorso depositato in data 06.03.2023 dall'Avv. Irla Kulja per conto dei signori _____ nato in _____ il _____ e _____ nata in _____ il _____, con il quale i ricorrenti chiedono che venga autorizzata la loro permanenza in Italia ai sensi dell'art. 31, co. 3, T.U. n. 286/98.

Rilevato che nel ricorso si adduce che i ricorrenti necessitano di rimanere in Italia per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni sociali del figlio minore. Atteso che, come risultante dalle informazioni ricevute dalla Questura di Trento circa la posizione amministrativa dei ricorrenti, è emerso che relativamente al signor _____ risulta una denuncia per la violazione dell'art. 10 bis T.U.I. ed attinto da un provvedimento espulsivo ai sensi dell'art. 13 co. 5 D.Lvo n. 286/98 al quale non ha ottemperato; rispetto alla moglie, signora _____, non emergono segnalazioni o precedenti penali a suo carico.

Ricevuta in data 26.04.2023 la relazione del Servizio sociale circa l'attuale situazione socio-familiare dei minori, dalla quale si evince che:

il signor _____ è arrivato in Italia il 14.05.2022 ed il 29.05.2022 lo hanno raggiunto la moglie _____ ed il figlio Ledjon. Il nucleo vive in un alloggio privato in affitto per il quale i signori Karaj sostengono una spesa mensile di 650,00 euro.

Nel colloquio raccontano di una situazione lavorativa ed economica precaria nel loro paese d'origine per la quale avevano difficoltà a sostenere le spese abitative, scolastiche e di vita, dato anche il venir meno del supporto da parte del padre del signor Karaj.

La signora [] in Albania lavorava come commessa in un supermercato mentre il marito era occupato come cameriere.

Il signor [] dal suo arrivo in Italia ha potuto indirizzare la ricerca dell'attività lavorativa nell'ambito turistico e della ristorazione e ha trovato occupazione come cameriere; il datore di lavoro sta attendendo la regolarizzazione della sua posizione per poter redigere il contratto di lavoro.

La signora [] fa qualche ora di pulizie presso privati; tale attività le permette di prendersi cura del figlio garantendo una risposta ai diversi bisogni che lo stesso presenta.

I tempi lavorativi dei genitori permettono loro di avere elasticità, così da poter dedicare tempi e spazi al figlio supportandosi reciprocamente rispetto agli impegni che la quotidianità richiede.

Ledjon frequenta la seconda elementare alla scuola primaria di primo grado.

Sia nel colloquio che nella visita domiciliare egli ha messo in luce la sua disinvoltura e vivacità; si è espresso positivamente rispetto al percorso scolastico sia per quanto riguarda gli aspetti didattici che di relazione con la classe.

In zona il nucleo può godere di una buona rete di supporto della famiglia allargata della signora [] ossia della sorella, suo marito e la sua famiglia e lo zio paterno.

I coniugi Karaj riferiscono di essere alla ricerca di un alloggio con maggiori spazi a disposizione a Riva del Garda, dove vivono anche i familiari della signora Migena e dove Ledjon può ritrovare gli amici della scuola per condividere momenti ricreativi.

Dal punto di vista linguistico il signor [] ha una maggior comprensione della lingua rispetto al parlato mentre la moglie mostra una maggior disinvoltura a riguardo.

La pediatra del minore, sentita telefonicamente, riferisce che il minore cresce bene ed è ben curato.

Nei diversi momenti di confronto i legami familiari all'interno del nucleo e con la famiglia allargata sono apparsi solidi e supportivi.

La definizione della situazione in termini di regolarizzazione della loro posizione permetterebbe ai signori Karaj di avere quella stabilità di vita tale da poter investire in attività lavorative e non per favorire una sempre maggiore integrazione.

Visto il parere del PMM dd. 05.06.2023 che esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto che per l'articolo 31, co. 3 del T.U.I. ed in particolare per la sussistenza dei "gravi motivi" richiesti dalla norma, non può più valere l'orientamento restrittivo, fondato su una

dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto dell'istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con il suo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario, ma non assoluto".

Nel caso di specie il nucleo familiare risiede da alcuni anni in Italia, dove è nato il figlio, che necessita di proseguire il suo percorso di crescita anche con l'importante supporto dei genitori.

I genitori rappresentano, infatti, un punto di riferimento fondamentale per il figlio ed un loro rimpatrio nel Paese di origine provocherebbe allo stesso un sicuro pregiudizio per un normale sviluppo psicofisico.

Si evidenzia, inoltre, che il signor KARAJ dal momento del suo arrivo in Italia si è sempre dedicato ad attività lavorative, così da poter sostenere economicamente il nucleo familiare, e difficilmente potrebbe integrarsi in un nuovo contesto lavorativo nel Paese di origine ove non fa rientro da diversi anni, ulteriore motivo per il quale si ritiene parimenti pregiudizievole il rientro dell'intero nucleo familiare nel paese di origine.

Infine, nel giudizio di comparazione che il TM è chiamato a compiere, tra la protezione del benessere psicofisico della prole (al cui scopo è prevista la presenza dell'adulto in Italia) e la tutela dell'ordine pubblico, si ritiene che il precedente penale a carico del signor KARAJ non sia così grave da costituire impedimento all'ottenimento dell'autorizzazione richiesta, considerando preminente l'interesse del minore alla permanenza di entrambi i genitori in Italia.

A fronte di tutto ciò il Tribunale per i minorenni riconosce il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 31, co. 3, T.U. n. 286/98, con autorizzazione per la durata di 2 anni.

P.Q.M.

visto l'art. 31 co. 3 del T.U. n. 286/98; su conforme parere del PMM;

DISPONE

L'autorizzazione alla permanenza dei ricorrenti in Italia sino al 13.06.2025.

Si comunichi ai ricorrenti tramite il loro difensore, all'Ufficio Stranieri della Questura, al PMM in sede e al SST.

Così deciso in Trento il 13.06.2023

interpretazione più letterale, dopo le pronunce delle S.U. della Cassazione che hanno sancito la prevalenza del c.d. orientamento estensivo.

Infatti con la sentenza n. 21799 del 25 ottobre 2010, le Sezioni Unite (ribadito quanto indicato con la sentenza n. 15750 del 12 giugno 2019) hanno definitivamente statuito che siffatta autorizzazione non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali, strettamente collegate alla salute del minore, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo e obiettivamente grave che deriva o deriverà allo stesso dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età o delle sue condizioni di salute sia fisica che psichica.

Secondo la Corte, l'indagine a tal fine svolta deve essere individualizzata ed effettuata con attenzione per le peculiarità delle situazioni prospettate, che non possono essere catalogate preventivamente.

La valutazione del danno conseguente all'allontanamento del genitore deve quindi essere fondata su di un *giudizio prognostico ma ancorato a determinati criteri oggettivi*, come indicato anche dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità successiva alle cit. S.U. [cfr. ad es. Cass. 20 luglio 2015 n. 15191; Cass. 29 gennaio 2016 n. 1824; Cass. 5 marzo 2018 n. 5084] quali:

- a) l'età del minore, con particolare attenzione ai minori di tenera età o in età prescolare;
- b) le sue condizioni di salute psico-fisica;
- c) la effettiva qualità del rapporto con i genitori richiedenti;
- d) il grado di radicamento nel nostro Paese dello stesso e del nucleo familiare, nei suoi vari aspetti: radicamento sociale del nucleo, quello scolastico del minore, quello lavorativo dei genitori ecc.; la situazione abitativa degli stessi;
- e) le prospettive di concrete possibilità di rapporto con i genitori in caso di rimpatrio dei medesimi senza il figlio (che ad esempio rimanga presso un parente in Italia), oppure in caso di rimpatrio di un solo genitore, laddove il minore rimanga con quello già regolarmente soggiornante in Italia;
- f) la situazione socio-politica del paese di origine ove il minore dovrebbe fare ritorno, escludendosi ad esempio i Paesi in cui sia in atto o a rischio una situazione bellica o di grave instabilità, oppure con strutture scolastiche e sanitarie inadeguate alle condizioni psico-fisiche del minore;
- g) la presenza o meno di validi riferimenti parentali nel paese di origine;
- h) qualsiasi altra variabile, che consenta di comprendere quale sarà il reale pregiudizio che potrà derivare al minore a seguito della espulsione dei genitori [cfr. Cass. Sez. I, n. 7516 del 31.3.2011].

In aggiunta, con la sentenza 15750 del 12 giugno 2019, le Sezioni Unite hanno sancito che *“in tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero che si trova sul territorio italiano, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno*



Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Spadaro

TRIBUNALE PER I MINORENNI
TRENTO
PERVENUTO IN DATA

14 GIU. 2023

IL CANCELLIERE
LUCA CALDONAZZI

